



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 5074/2016

**SETTORE AMBIENTE - VALUTAZIONI AMBIENTALI - PROTEZIONE CIVILE - LEGGE
VALTELLINA
Proposta n° 1746/2016**

**OGGETTO: DITTA FERROMET SRL CON SEDE LEGALE IN VIA L. DA VINCI 17 A/B
NEL COMUNE DI GUSSAGO (BS). AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE
DELL'IMPIANTO E ALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA R13 E
TRATTAMENTO (R4) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E DI MESSA IN
RISERVA (R13) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DECADENTI
DALL'ATTIVITÀ NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI GUSSAGO (BS), VIA
L. DA VINCI N. 17. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.**

IL DIRETTORE

(Dott. Giovannaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 377 del 26/11/2015 che adegua, con decorrenza dal 01/12/2015, l'incarico conferito al sottoscritto con decreto n. 111/2014, attribuendo la direzione del Settore Ambiente-Valutazioni Ambientali-Protezione Civile-Legge Valtellina, fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 05 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- deliberazione Giunta Regionale, 8 novembre 2002, n. 7/11045, recante Approvazione "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" prevista dall'art. 30 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.);
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e s.m.i., recante disposizioni per la produzione e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, "disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26";
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1907 del 18 dicembre 2006 e s.m.i. (REACH);

Documento Firmato Digitalmente

- deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non;
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- legge regionale del 02 febbraio 2010 n. 5 e R.R. del 21 novembre 2011 n. 5, disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- regolamento (UE) n. 333 del 31/03/2011, recante i criteri che ne determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 715 del 25/07/2013 recante i criteri che ne determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;

PREMESSO che la ditta FERROMET SRL (codice fiscale 03111050989), avente sede legale in via L. Da Vinci 17 A/B nel comune di Gussago, è già autorizzato in regime semplificato con provvedimento AUA n. 6325 del 21/10/2014 e s.m.i.

RILEVATO che la ditta FERROMET SRL (codice fiscale 03111050989), avente sede legale in via L. Da Vinci 17 A/B nel comune di Gussago, ha presentato istanza in data 12/01/2016, (registrata al P.G. prov. 4468 in data 15/01/2016) integrata e/o modificata con documentazione registrata in data 25/08/2016 p.g. n. 91234 e in data 31/08/2016 Pec 92936 tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva R13 e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Gussago (BS), via L. da Vinci n. 17.

DATO ATTO che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

- ambientale (in particolare con riferimento agli scarichi in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia/domestiche);

RILEVATO che:

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Fg. 35 mapp. 243 e Fg. 36 mapp. 165 censuario di Gussago (BS) è, secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato del Comune di Gussago n. 31362 del 25.11.2013), ha la seguente destinazione urbanistica:
 - Fg. 35 mapp. 243-244: "Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva in cui è consentita la realizzazione di magazzini automatici". I mappali risultano interessati da "linee di arretramento per le fasce di rispetto RIM"
 - Fg. 36 mapp. 165: parte in "Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva in cui è consentita la realizzazione di magazzini automatici"; e parte in "ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico e collettivo". I mappali risultano interessati in parte sede stradale -"linee di arretramento per le fasce di rispetto RIM"
- considerando il vigente Programma di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r n. 20 giugno 2014, n. 1990, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;

- la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- il legale rappresentante della ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01150987337049; 01150987337038, 01150987337027, 01150987337016, 01150987337005, 01150987336995;

CONSIDERATO che la ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA e che con provvedimento n. 3241 del 26/05/2016 la Provincia ha disposto che per il progetto in argomento non è necessario l'espletamento della procedura di VIA;

CONSIDERATO che il Comune di Gussago e ARPA di Brescia assenti in conferenza, pur convocati ma risultati assenti in conferenza, non hanno trasmesso il parere e non ha/hanno comunicato motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in argomento;

VISTE le risultanze della conferenza dei servizi indetta con nota provinciale n. 79385 del 18/07/2016 e riunitasi in data 27/7/2016 (verbali in atti), nel corso della quale gli enti ed uffici interessati hanno espresso avviso favorevole all'accoglimento dell'istanza, con le condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto;

Rilevato che con nota del 21/04/2016 prot. 2480/2016, registrata al p.g. n. 50010 del 29/04/2016 l'Ufficio d'Ambito di Brescia ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche in pubblica fognatura, che risulta inserito nella "sezione C" (ACQUE) dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti ad operazioni di messa in riserva R13 e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, sono riportati nell'allegato A - Sezione "B (RIFIUTI)" e nell'elaborato grafico pervenuto con nota registrata in data 31.08.2016 Pec. 92936, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, con l'indicazione delle condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **111.519,43 (Euro centoundicimilacinquecentodiciannove/43)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

messa in riserva (R13) di m ³ 3.840 di rifiuti non pericolosi (di cui 2.950 EOW/rifiuti in attesa di certificazione)	€ 67.822,08
messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di m ³ 39 di rifiuti non pericolosi decadenti dal trattamento	€ 6.888,18
messa in riserva di m ³ 92 di rifiuti pericolosi	€ 3.249,90
messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di m ³ 15 di rifiuti pericolosi decadenti dal trattamento	€ 5.298,75
Trattamento (R4)-pretrattamento (R12) di 20.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi	€ 28.260,52

STABILITO che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata contestualmente alla Comunicazione di fine lavori, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTI:

- la conforme proposta del responsabile del procedimento;

Documento Firmato Digitalmente

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi del l'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 17 del 28 gennaio 2016;

RITENUTO che le risultanze della Conferenza di servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio di operazioni di messa in riserva R13 e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Gussago (BS), via L. da Vinci n. 17, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A Sezione "B (RIFIUTI)", Sezione "C (ACQUE) e Sezione "D (PIANO DI MONITORAGGIO) e secondo quanto rappresentato negli allegati elaborati tecnico-grafici che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di autorizzare la ditta FERROMET SRL (codice fiscale 03111050989), avente sede legale in via L. Da Vinci 17 A/B nel comune di Gussago, alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Gussago (BS), via L. da Vinci n. 17, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato A e nell'elaborato grafico, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:

- autorizzazione agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche in pubblica fognatura, ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei R.R. n. 3 e 4 del 24.03.2006;

3. di dare atto che compete al Comune la valutazione in ordine alla normativa urbanistico-edilizia applicabile in relazione al progetto sopraccitato;
4. di stabilire che la ditta entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento trasmetta copia del certificato di prevenzione incendi (CPI) o copia della domanda presentata o attestazione di non assoggettabilità;
5. di stabilire un termine di un anno dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia, ed un termine di tre anni dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe da richiedersi alla Provincia;
6. che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al progetto approvato e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato; dalla data di accettazione della garanzia finanziaria presentata contestualmente alla perizia asseverata con giuramento la gestione dei rifiuti potrà essere avviata;
7. la cancellazione dell'iscrizione dal registro delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui all'AUA n. 6325 del 21/10/2014 e s.m.i, dalla data di avvio della gestione rifiuti autorizzata con il presente atto, comunicandolo al Suap competente;
8. di prescrivere che la ditta autorizzata effettui i monitoraggi delle varie componenti (rifiuti, acqua e rumore) secondo le condizioni e prescrizione di cui all'allegato A Sezione D (piano di monitoraggio)

parte integrante e sostanziale del presente atto;

9. di dare atto che:
- a. il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
 - b. in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - c. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
 - d. deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
 - e. la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
 - f. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
 - g. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, tale scarico deve essere autorizzato;
 - h. ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
 - i. le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
 - j. deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/ EoW in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;
 - k. devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
 - l. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - m. in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - n. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
 - o. ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purché evocati nel procedimento;
 - p. ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla

Documento Firmato Digitalmente

- decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
- q. sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
10. di dare atto altresì che:
- ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (cd. END OF WASTE) l'impresa deve conformarsi, per le tipologie di rottami di ferro, acciaio e alluminio, rame alle disposizioni dei Regolamenti UE n. 333 del 31/03/2011 e n. 715 del 25/07/2013. In mancanza di tale conformità, i predetti rottami sono da qualificarsi rifiuto ad ogni effetto, atteso che la perdita di tale qualifica, per assumere invece quella di prodotti, può avvenire solo con la completa e continua osservanza delle previsioni di cui al Regolamento UE; - questa Provincia si riserva, in relazione all'attuazione dei predetti Regolamenti UE ed alla loro osservanza, l'adozione di successivi atti, anche eventualmente di divieto o regolarizzazione, a seguito di sopravvenute disposizioni normative od altre risultanze;
11. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;
12. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
13. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;
14. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;
15. di dare atto che spetta all'ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sezione "C (ACQUA)";
16. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
17. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € € **111.519,43 (Euro centoundicimilacinquecentodiciannove/43)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia;
18. di stabilire che la garanzia finanziaria dovrà pervenire contestualmente alla Comunicazione di fine lavori di cui al precedente punto 5), dovrà essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 24.02.2004, e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
19. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;

20. che il presente atto venga comunicato alla ditta FERROMET SRL, avente sede legale in via L. Da Vinci 17 A/B nel comune di Gussago, a cura dell'ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC ferrometsrl@sicurezzapostale.it);
21. di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di GUSSAGO, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.T.S. di Brescia, agli altri soggetti eventualmente interessati;
22. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/provvedimenti-dirigenti>.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 02-09-2016